

Procedimento Unitario R.G.N. 3-1/2024



*Sentenza u. 8/24
Liq. Giud. u. 5/24
F. u. u. 376/24*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della LOMBARDI LUCIO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA 00742960701), con sede legale in Campobasso (CB), via Leopardi n. 32, e dei soci illimitatamente responsabili LUCIO LOMBARDI (C.F. LMBLCU61T12B519U), nato a Campobasso il 12.12.1961 e GIOVANNA DI NALLO (C.F. DNLGNN64H58Z404K), nata a Troy (Stati Uniti d'America) il 18.6.1964;

rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato il 10.1.2024, la Banca Popolare delle Province Molisane soc. coop. per azioni ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della LOMBARDI LUCIO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (C.F. e P.IVA 00742960701), con sede legale in Campobasso (CB), via Leopardi n. 32;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio (cfr. visura camerale in atti);

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di commercio



all'ingrosso e al minuto, messa in opera e rappresentanza di prodotti per l'edilizia, costruzione, gestione e compravendita di fabbricati industriali (v. visura CCIAA, in atti);

rilevato che per la parte resistente si sono costituita la società LOMBARDI LUCIO E C. – SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO e il socio illimitatamente responsabile Giovanna Di Nallo, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il socio parimenti illimitatamente responsabile Lucio Lombardi non si è costituito in proprio, sebbene ritualmente convenuto in giudizio con notifica perfezionatasi mediante consegna a mani proprie di quest'ultimo;

premesso che il creditore istante vanta un credito per complessivi euro 317.915,90, oltre spese di lite liquidate in euro 22.457,00 oltre accessori di legge, portato dalla sentenza n. 2/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 2.1.2024;

rilevato che la parte resistente costituita ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando: lo scioglimento anticipato disposto nel 2018, a causa della crisi del mercato immobiliare, con nomina del liquidatore nella persona del socio Lucio Lombardi; il rilascio forzoso, a causa di sfratto per morosità, del capannone nel quale erano stoccati merci e materiali della società; l'avvenuta cessazione della partita IVA a far data dal 22.2.2021, ciò da cui dipenderebbe la perdita della qualità di imprenditore commerciale e il venir meno del presupposto soggettivo ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale; la mancanza, anche di prova, dello stato di insolvenza, essendo il ricorso fondato sul mero inadempimento di un debito; l'idoneità delle poste attive, costituite da crediti verso clienti non ancora riscossi (per euro 1.509.560,00), a coprire le passività (di euro 1.366.000,00);

ritenuto che le argomentazioni sostenute dalla parte resistente in ordine alla carenza del presupposto soggettivo di imprenditore commerciale, quale conseguenza della cancellazione della partita IVA, non possano essere condivise in quanto:

- l'art. 33 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore e che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese: nel caso che occupa, la parte resistente è costituita in forma societaria (snc) e non risulta cancellata dal registro delle imprese;
- *“Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo*



modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività." (Cass. 8092/2016), ed ancora, "L'art. 10 legge fall., come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., e non anche per l'imprenditore, di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata." (Cass. 24431/2011); più di recente, "Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. 10 legge fall., può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, né rilevando l'iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data" (Cass. Ord. 4182/2018; cfr., nello stesso senso, Cass. Ord. 18731/2018, che richiama Cass. 10105/2014);

- con le pronunce richiamate, in altri termini, sebbene in materia di fallimento, ma con conclusioni che possono essere condivise in questa sede, stante la sostanziale uniformità delle questioni che vengono in rilievo, il dato formale e sostanziale dirimente per la cessazione dell'attività di impresa è dato dalla cancellazione dal registro delle imprese, di tal che, se è vero che è data la possibilità di provare che l'attività di impresa sia proseguita anche dopo la cancellazione (facoltà riconosciuta ai creditori e al pubblico ministero ex art. 33 co. 3 CCII), è anche vero che si arriva ad escludere che l'imprenditore stesso possa fornire la prova di una cessazione dell'attività per giunta anticipata rispetto alla cancellazione;
- per completezza, si osserva che la Suprema Corte ha in più occasioni (cfr. Cass. 17360/2016, Cass. 8932/2013) dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 co. 1 l. fall. per assertedo contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non consentiva



all'imprenditore di dimostrare una diversa e anteriore data di cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, basandosi sul rilievo che la norma realizzava un ragionevole bilanciamento dei diritti in conflitto, quali, da un lato, quello dei creditori e, dall'altro, quello, generale, alla certezza dei rapporti giuridici;

rilevato che, dall'istruttoria condotta *ex officio*, è emersa l'esistenza di una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, della quale è opportuno evidenziare i seguenti importi: circa complessivi euro 393.667,17 per debiti INPS; circa euro 50.000,00 per debiti già in carico all'Agente della Riscossione;

ritenuto che l'inadempimento delle suddette obbligazioni, unito ai risultati dell'istruttoria officiosa su descritti, manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione, sulla scorta di quanto segue:

- l'ultima dichiarazione dei redditi risale al 2018 (anno d'imposta 2017), di tal che i dati sull'esposizione debitoria e sui crediti non risultano aggiornati;
- la stessa parte resistente dichiara un significativo ammontare di debiti nei confronti di istituti di credito (Banca BPER euro 49.560,00; Monte dei Paschi di Siena euro 27.965,00; Banca popolare delle Province Molisane euro 317.915,90), complessivamente indicato in euro 676.000,00, nonchè nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, di euro 690.000,00;

ritenuto che:

- con riferimento a società non in liquidazione, *"In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2019)"* (Cass. Civ. 7087/2022, richiamata anche dalla più recente Cass. Civ. ord. 6/2023);
- con riferimento a società in liquidazione, come nel caso che occupa, *"Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza espressa da questa Corte quello secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di*



liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass., Sez.1, n. 13644/2013) (Cass. 32280/2022);

ritenuto, allora, che, in caso di società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di crisi o insolvenza di cui all'art. 2 CCII, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali; ciò perché, si è detto, non è più richiesto che la medesima disponga, al contrario della società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, n. 19414/2017);

ritenuto che il suddetto stato di insolvenza comunque sussista ed emerga dalle seguenti plurime circostanze: - non si dispone di una situazione patrimoniale, economico e finanziaria aggiornata, essendo l'ultima dichiarazione dei redditi risalente all'anno 2018; - proprio in ragione della vetustà di tale documentazione, la stessa non consente supportare adeguatamente la valutazione comparativa dell'idoneità delle attività a ricoprire le passività; - la società resistente è in liquidazione a far data dal dicembre 2018, ma non v'è traccia delle attività di liquidazione *medio tempore* poste in essere; - il richiamo ai crediti verso clienti ancora da riscuotere si rivela generico posto che non risulta da documentazione ufficiale la natura di detti crediti (per i quali potrebbe anche essere, in astratto, spirato il relativo termine di prescrizione) né che la parte resistente abbia posto in essere alcun tentativo, giudiziale e non, per il relativo recupero; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;



ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in nome collettivo, del tipo di quella che occupa, produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 256 CCII;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

viato l'albo ex art.356 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della LOMBARDI LUCIO E C. – SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA 00742960701), con sede legale in Campobasso (CB), via Leopardi n. 32, e dei soci illimitatamente responsabili LUCIO LOMBARDI (C.F. LMBLCU61T12B519U), nato a Campobasso il 12.12.1961, e GIOVANNA DI NALLO (C.F. DNLGNN64H58Z404K), nata a Troy (Stati Uniti d'America) il 18.6.1964;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

NOMINA

Curatore il dott. Michele Maselli, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **10 luglio 2024 ore 11.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le



comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Campobasso, 12 aprile 2024

Il Giudice estensore

dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 15/4/24

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott.ssa Maria Rosalia Panichella

